

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE IN MATERIA DI PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE PER LA DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICHE  
STATUTARIE DI ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO  
5 DICEMBRE 2005 N. 252

In Milano, in data 21 giugno 2007

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito “la Banca”) rappresentata dai Sigg. P. P. Cellerino,  
F. Zambruno, P. R. Ferrarini e F. Ponti

e

Le Delegazioni Sindacali

DIRCREDITO-FD, composta dai Sigg. C. Zappatori, M. Boltri e L. Miracoli

FABI, composta dai Sigg. V. Canevari, M. Belfiore, A. Pagani, e F. Mastroilli

FALCRI, composta dai Sigg. G. Zambon e G. Vitti

FIBA-CISL, composta dai Sigg. M. Gemelli, M. Piana e F. Magnelli

FISAC-CGIL, composta dai Sigg. C. Cornelli, L. Santosuosso e M. Bordini

UIL.CA, composta dai Sigg. R. De Giovanni, L. Peveri, S. Martorelli e R. Morra

facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.5.12.2005, n. 252;

premessi che:

- a) il D.Lgs. 252/2005 citato, come successivamente modificato ed integrato, ha posto in essere una complessiva riforma della disciplina delle “forme pensionistiche complementari”;
- b) ai sensi dell’art. 23 del citato decreto 252/2005 la COVIP ha emanato, con deliberazione del 28.6.2006 proprie direttive generali alle forme pensionistiche complementari e con deliberazione del 31.10.2006 ha emanato lo “schema di Statuto” per i fondi pensione negoziali di origine contrattuale costituiti in forma associativa ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a) – f) del decreto stesso, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale del 21.11.2006;

- c) anche le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23.10.1992, n 421, quale è il “Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A.” (di seguito, il “Fondo Pensione”) devono adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. 252/2005 secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti dal Decreto n° 62 del 10 maggio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ex art. 20, comma 2, del predetto D.Lgs. 252/2005, e dalle direttive di attuazione della COVIP assunte con delibera del 23 maggio 2007;
- d) l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005 riserva, tra gli altri, ai contratti ed accordi collettivi, anche aziendali, la qualificazione di “fonti istitutive” delle forme pensionistiche complementari che stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale;
- e) fra le Delegazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA e la Banca, è stato affidato alla Commissione paritetica prevista nell’ipotesi d’intesa del 25.11.2005 per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale sotto la voce “Fondo Pensione”, lo studio, l’elaborazione e la definizione di proposte di modifica statutaria che, oltre a quanto necessario a realizzare l’adeguamento alla normativa di legge, tenesse conto anche delle raccomandazioni espresse dalla COVIP, ad esito dell’accertamento ispettivo disposto dalla Commissione stessa, con lettera 1.8.2005 (allegata sub D), trasmessa alle parti della fonte istitutiva con lettera del Presidente del Fondo del 12 ottobre 2005, allegata sub E);
- f) la Commissione paritetica, esauriti i propri lavori, ha rinviato la definizione di una intesa in argomento alla sede legittimata alla sottoscrizione di fonti istitutive;
- g) in ordine alla disciplina statutaria riguardante gli oneri e le spese amministrative e di funzionamento del Fondo Pensione, su iniziativa dell’azienda, le Parti, anche in considerazione delle citate raccomandazioni della COVIP, hanno altresì valutato l’opportunità di procedere ad una adeguata revisione della stessa in relazione al mutato quadro normativo di riferimento, rilevando peraltro la necessità di dar corso ad approfondimenti al fine di pervenire ad una soluzione condivisa di adeguamento della relativa norma statutaria,

tutto ciò premesso,

**si è stipulato il seguente accordo aziendale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.**

#### Art. 1

Le Parti contraenti assumono il testo delle proposte di modifica allo Statuto del Fondo Pensione allegato sub A (di seguito riassuntivamente denominate "lo Statuto"), fatte salve le eventuali rettifiche di ordine meramente emendativo, quale parte integrante del presente accordo.

#### Art. 2

La Banca si impegna a trasmettere senza indugio il presente accordo al Presidente del Fondo Pensione affinché il testo delle proposte di modifiche statutarie di cui all'Art. 1 sia sottoposto al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione stesso onde essere fatto oggetto di proposta all'Assemblea per le deliberazioni di competenza di quest'ultima.

#### Art. 3

Le modalità e la misura minima della contribuzione a carico della Banca e del lavoratore sono definite nell'allegato sub B che costituisce parte integrante del presente accordo, conformemente alle previsioni dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 252/2005.

Per il caso che intervengano future modifiche contrattuali o di legge per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO ovvero della retribuzione assunta a base di calcolo del TFR, tali da poter incidere sull'effettivo mantenimento del principio di equivalenza degli oneri tra "vecchi iscritti" e "nuovi iscritti", le parti si impegnano a verificare in apposito incontro i conseguenti effetti e le eventuali variazioni da apportare alla misura della suddetta contribuzione finalizzate alla salvaguardia del principio stesso. Detto incontro dovrà tenersi entro un mese dalla richiesta avanzata anche da una sola delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, con effetto nei confronti delle altre OO.SS., ovvero dall'Azienda.

#### Art. 4

Il Partecipante avrà facoltà di destinare al finanziamento della propria posizione nel Fondo Pensione (Conto Pensione) la quota del premio aziendale a lui spettante

esente da contribuzione obbligatoria ai fini AGO ai sensi della vigente normativa di legge. A tal fine l'interessato dovrà dare apposita comunicazione all'Azienda non oltre il mese di aprile dell'anno in cui il premio viene erogato.

#### Art. 5

In caso di esercizio della facoltà di cui dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 252/2005 che consente, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo, il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta, oltre che del TFR maturando, del contributo a carico della Banca nei limiti e secondo le modalità di cui all'allegato sub B, purché il lavoratore versi alla predetta forma pensionistica, escluso il TFR, una contribuzione minima in misura non inferiore a quella prevista nello stesso allegato B.

#### Art. 6

Con riferimento agli articoli 16, 19, 25 dello Statuto le parti assumono quale Regolamento per l'elezione dei Delegati, dei Consiglieri e dei Sindaci e per la revoca dei Consiglieri, il testo allegato sub C che costituisce parte integrante del presente accordo.

#### Art. 7

Con riferimento all'art. 7, comma 1, dello Statuto, le Parti daranno luogo ad ulteriori incontri, anche avvalendosi di propri esperti, da concludersi comunque entro il 31.3.2008 salvo diverse disposizioni della COVIP, al fine di effettuare gli approfondimenti tecnico-giuridici – anche con riguardo agli aspetti fiscali - richiamati alla lett. g) della premessa e con l'intento condiviso dalle parti di pervenire ad una revisione della sopra citata norma statutaria, in linea con l'impostazione prevista nello schema di Statuto predisposto dalla COVIP di cui al punto b) della premessa. In particolare, tenendo conto anche di quanto evidenziato dalla COVIP nella sua lettera di cui al punto e) della premessa (allegato D), i predetti incontri saranno finalizzati ad individuare e quantificare su base annua le spese di cui al citato art. 7, comma 1, comprese quelle relative al personale addetto ancorché non dipendente, che saranno poste direttamente a carico della Banca e degli altri datori di lavoro aderenti al Fondo Pensione, determinandone la quota e i relativi criteri di rivalutazione e di revisione. Le relative intese formeranno oggetto di specifico accordo aziendale, dandosi le parti atto, sin d'ora, che esso avrà valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a)

del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.

Nelle more della sottoscrizione di tale accordo - che sarà tempestivamente comunicato dalla Banca al Presidente del Fondo Pensione - troverà applicazione il predetto art. 7 con le seguenti specificazioni:

- La Banca continuerà a mettere gratuitamente a disposizione del fondo Pensione i locali, i relativi arredi, le dotazioni strumentali, le utenze e l'utilizzo dei sistemi informativi secondo l'assetto in essere;
- La Banca continuerà a mettere a disposizione del Fondo Pensione, per il suo funzionamento proprio personale, assumendo a proprio carico il relativo trattamento economico e manterrà, inoltre, a proprio carico le spese per i servizi amministrativi del Fondo e per le consulenze tecniche attuariali; il tutto nei limiti dei relativi costi attualmente sostenuti comprendenti, in particolare, le seguenti voci di spesa: personale, servizi in outsourcing, advisor, consulenze tecniche attuariali, spese di viaggio e di rappresentanza, partecipazione a corsi o convegni, iscrizione ad associazioni di categoria;
- La Banca provvederà gratuitamente al servizio di cassa per il pagamento delle pensioni.
- Resteranno a carico del Fondo Pensione le spese inerenti alla produzione del reddito.

#### Art. 8

Il Fondo di Contingenza di cui all'art. 43 dello Statuto continuerà ad essere alimentato dalle seguenti forme di contribuzione a carico della Banca e degli altri datori di lavoro aderenti:

- a) con il contributo dello 0,10% previsto dall'ipotesi di intesa 25.11.2005, richiamato al punto e) della premessa, sotto la voce "FONDO PENSIONE – Contribuzione a carico azienda";
- b) con la contribuzione di cui all'art. 5 dell'accordo sindacale aziendale del 19 marzo 2001 in materia di previdenza complementare, considerata l'esclusione - che ha trovato conferma nella disciplina di cui all'allegato sub B - dell'obbligo della contribuzione al Fondo Pensione (sia a carico del Partecipante che dell'Azienda) sulle retribuzioni erogate ai Partecipanti successivamente alla liquidazione delle competenze di fine rapporto. La Banca, conseguentemente, continuerà a versare al Fondo Pensione, il quale imputerà il relativo importo al Fondo di Contingenza ai sensi dell'art.40 dello Statuto, una contribuzione equivalente, in termini di costo per

l'Azienda, a quella riferibile figurativamente alle predette retribuzioni secondo le richiamate norme statutarie.

Le parti si riservano, peraltro, di valutare nell'ambito degli incontri di cui all'art. 7, comma 1, un'eventuale diversa destinazione delle contribuzioni di cui sopra in funzione delle effettive future necessità di mantenimento e alimentazione del Fondo di Contingenza.

#### Art. 9

Le parti si danno atto che le procedure di elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati, verranno attuate entro marzo 2008.

Deutsche Bank S.p.A.

Le Delegazioni Sindacali

DIRCREDITO-FD

FABI

FALCRI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

#### DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo dovrà essere sottoscritto per successiva adesione, con valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A., dalle altre società o soggetti giuridici già associati, ovvero che intendano associarsi in futuro, con le rispettive Rappresentanze sindacali Aziendali, ove costituite, ovvero con le competenti strutture sindacali territoriali di OO.SS firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che abbiano iscritti nell'azienda interessata.